Legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale

del 18 marzo 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 191a della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2004², decreta:

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è assicurare entro i termini previsti l'istituzione del Tribunale amministrativo federale. Essa disciplina le competenze e la collaborazione tra gli organi interessati.

Art. 2 Elezione

- ¹ L'Assemblea federale elegge i giudici del Tribunale amministrativo federale; può assegnare al massimo 64 posti a tempo pieno.
- ² Essa designa la direzione provvisoria del Tribunale scegliendone i membri tra i giudici.

Art. 3 Direzione provvisoria del Tribunale

- ¹ La direzione provvisoria del Tribunale si compone:
 - del presidente del Tribunale;
 - b. del vicepresidente;
 - di tre altri membri del Tribunale.
- ² La direzione provvisoria prende le decisioni necessarie all'istituzione del Tribunale
- ³ Le competono segnatamente:
 - a. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
 - l'assunzione del segretario generale e del suo supplente, dei cancellieri e del personale scientifico e amministrativo; prende in considerazione innanzitutto

RS 173.30

- 1 RS 101
- 2 FF 2004 4229

2004-1623 4603

- i candidati qualificati e idonei provenienti dagli attuali servizi dei ricorsi e commissioni di ricorso:
- c. l'assegnazione dei giudici alle camere nel quadro delle decisioni prese dalla Commissione giudiziaria in merito alla costituzione delle corti;
- d. l'assegnazione dei cancellieri e del rimanente personale alle corti e alle camere;
- e. l'allestimento del preventivo e del piano finanziario.

Art. 4 Direzione del progetto «Nuovi tribunali federali»

- ¹ La direzione del progetto «Nuovi tribunali federali», subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia, prende tutte le misure di natura pianificatoria, organizzativa e giuridica necessarie all'istituzione del Tribunale amministrativo federale.
- ² Essa prepara le decisioni degli organi competenti e, fino all'insediamento della direzione provvisoria del Tribunale, decide autonomamente in merito ad ambiti amministrativi quali l'informatica, la biblioteca, l'archiviazione, la registrazione e la gestione delle pratiche.

Art. 5 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento

Art. 173 n. 5

- 5. Disposizione transitoria dell'art. 40a (Commissione giudiziaria)
- ¹ Alla Commissione giudiziaria compete la prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale.
- ² In occasione della costituzione essa tiene adeguatamente conto della competenza tecnica dei giudici e delle lingue ufficiali.
- 2. Legge federale del 21 giugno 2002⁴ sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale

Art. 3a Disposizione transitoria dell'art. 2

- ¹ Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna.
- ² Al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale è autorizzato a integrare il capoverso 1 in tale legge.
- 3 RS 171.10
- 4 RS 173.72
- 5 RS **173.32**: FF **2005** 3689

Art. 6 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- ³ La presente legge ha effetto sino all'entrata in vigore della legge federale del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale amministrativo federale.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005 Consiglio nazionale, 18 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.⁷

23 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 20058.

⁶ RS **173.32**; FF **2005** 3689

⁷ FF **2005** 2049

⁸ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 21 sett. 2005